

RAVENNA CAPITALE

PERMANENZE DEL MONDO GIURIDICO
ROMANO IN OCCIDENTE NEI SECOLI V-VIII

INSTRUMENTA, CIVITATES, COLLEGIA, STUDIUM IURIS

© Copyright 2014 by Maggioli S.p.A.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8

Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggioli.it/servizioclienti

e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2014

nello stabilimento Maggioli S.p.A.

Santarcangelo di Romagna

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)

Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)

Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)

Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva,
Simona Tarozzi e Paola Biavaschi.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva</i>	pag.	7
Insegnamento del diritto e cultura giuridica a Roma da Teoderico a Carlo Magno. La scia dei manoscritti di <i>Luca Loschiavo</i>	»	9
Le choix du prince. Illusion du pouvoir et magie cantonale en Bourgogne barbare di <i>Jean Pierre Poly</i>	»	51
Il formulario ravennate. Un modello per la redazione del documento in Occidente (VI-VIII d.C.)? di <i>Simona Tarozzi</i>	»	77
Dalla scrittura su <i>tabulae</i> alla scrittura sulla pelle: il valore del documento scritto nelle costituzioni del titolo <i>De aquaeductu</i> del Codice Teodosiano di <i>Paola Biavaschi</i>	»	95
Il vocabolario costituzionale romano nell'alto medioevo. La lettura di Paolo Diacono di <i>Giovanna Mancini</i>	»	119
Fonti giuridiche pregiustiniane: antiche e nuove acquisizioni di <i>Gianfranco Purpura</i>	»	141
Tra letteratura e diritto. Ed. 32.2 e il <i>commonitorium</i>. In margine a un recente studio di <i>Salvatore Puliatti</i>	»	151

Vigenza della legislazione orientale nell'Italia del VI secolo d.C. A proposito della <i>coemptio</i> tributaria di <i>Andrea Trisciuglio</i>	» 167
I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. D.C.) di <i>Valerio Neri</i>	» 189
Opposizione di Costantinopoli all'Impero d'Occidente di <i>Lorenzo Fascione</i>.....	» 211

Vigenza della legislazione orientale nell'Italia del VI secolo d.C. A proposito della *coemptio* tributaria

Andrea Trisciuglio
(Università di Torino)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La *coemptio* nella legislazione anastasioana. – 3. La *coemptio* nella legislazione giustiniana. – 4. I principî generali in materia di *coemptio* nella legislazione d'Oriente. – 5. La *coemptio* nell'Italia del VI secolo. – 6. Conclusioni*.

1. Premessa

Una riflessione ampia sugli aspetti di continuità del fenomeno giuridico romano in Occidente, diciamo a partire dalla fatidica data del 476¹, può anche riguardare senza dubbio la *coemptio*, detta anche *publica comparatio* (o, in greco, *συνωνή*²), un istituto che risale quanto meno al IV secolo d.C. Più esattamente possiamo dire, sulla base del *de rebus bellicis* (di autore anonimo), che già negli anni 354-360 l'amministrazione finanziaria imperiale vi faceva ricorso abitualmente³. Riferendoci qui in particolare alla *publica comparatio* di

* Il presente contributo riprende, con qualche approfondimento e con più precisi confronti con le fonti e la bibliografia fondamentale, la relazione che ho tenuto in occasione del convegno di Ravenna (25-26 ottobre 2013), sul tema: "Permanenze del mondo giuridico romano. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris in Occidente nei secoli V-VIII", convegno organizzato con intelligenza e passione dalla Professoressa Gisella Bassanelli Sommariva e dalla Dottoressa Simona Tarozzi; a loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento. È un lavoro che si inserisce nel progetto di ricerca "Public and Fiscal Contracts in the Roman Experience" (Progetti di ricerca di Ateneo 2012 - call 2 - Università di Torino), finanziato dalla Compagnia di San Paolo, di cui sono responsabile.

¹ Che la data della deposizione di Romolo Augustolo rappresenti effettivamente una svolta epocale, segnando la definitiva caduta dell'impero romano d'Occidente, è un tema dibattuto nella storiografia più recente; cfr., da ultimo, LICANDRO O., *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente. 455-565 d.C.*, Roma, 2012, pp. 12 ss.

² Raramente *συνωνητόν*: v. C.Th.11.15.1 (*infra*, nt. 10)

³ Il merito di tale anticipazione all'epoca di Costanzo II –rispetto alla collocazione cronologica (fine del V secolo) che STEIN E. [*Historie du Bas-Empire. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*], vol. II, Paris-Bruxelles-Amsterdam, 1949, p. 198]

beni alimentari (principalmente del frumento)⁴ possiamo raffigurarla, in prima approssimazione, come una compravendita tendenzialmente coatta⁵ disposta nel pubblico interesse, che in questo caso si concretizzava nel sostentamento alimentare dei militari oppure dei cittadini non in armi⁶. Nel caso in cui fossero questi ultimi i beneficiari finali della complessa procedura d'acquisto mi pare che si possa distinguere, alla luce delle fonti relative al V-VI secolo e sul piano organizzativo-territoriale, due tipi di *coemptio*: una prima, gestita a livello provinciale, sotto la direzione e il controllo del *praefectus praetorio*; una seconda, gestita a livello cittadino, affidata ad un *curator*, sotto il controllo del *praeses provinciae*⁷.

Prima di soffermarci sulle fonti di provenienza imperiali che disciplinavano l'istituto in Oriente durante la dominazione ostrogota dell'Italia nel VI secolo, è opportuno vedere brevemente la situazione normativa di origine imperiale anteriore, per cogliere quanto meno l'evoluzione dei principî generali in materia di *coemptio* fino all'organica riforma anastasiana⁸, poi accolta nel *Codex*

aveva proposto per l'impiego stabile dell'istituto— è di MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma, 1951, pp. 151 ss.; cfr. altresì DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1975, pp. 417 s. Per i riferimenti alla *coemptio* nel *de rebus bellicis* si veda anche FUSCO S.A., *La brama di ricchezza e l'oppressione dei cittadini: finanze e amministrazione nella visione costituzionale dell'anonimo de rebus bellicis*, in *AARC.*, XII Conv. internaz. in onore di M. Sargenti, Napoli, 1998, pp. 314 s.

⁴ Tra le *species* alimentari "pubblicamente" comprabili v'erano anche la carne di porco, l'olio, il vino; con particolare riferimento al titolo 14.4 del Codice teodosiano, cfr. LO CASCIO E., *Mercato libero e "commercio amministrato" in età tardoantica*, in ZACCAGNINI C. (ed.), *Mercanti e politica nel mondo antico*, Roma, 2003, pp. 317 ss.; adde BARBATI S., *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano, 2012, pp. 321 s. Altre compere, a beneficio dell'esercito, riguardavano i *tirones* (cfr. APARICIO PEREZ A., *Aportaciones del derecho romano a la fiscalidad moderna I*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 12, 2009, p. 25 nt. 67) e gli *equi* (cfr. DELMAIRE R., *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome, 1989, pp. 316 s.); v. inoltre *infra*, § 3.

⁵ È considerata libera, per quanto mi risulta, solamente in C.Th. 11.15.2 (v. *infra*, nt. 12).

⁶ *Coemere* è anche l'attività illecita di chi fa incetta specialmente di grano per far lievitare artificiosamente i prezzi, turbando così l'ordine pubblico economico: su tale diversa accezione del verbo v. il cap. 75 della *lex Irnitana*, con i rilievi di HARRIS W.V., *Roman Governments and Commerce, 300 B.C.-A.D. 300*, in ZACCAGNINI C. (ed.), *Mercanti*, cit., p. 292, e soprattutto di TORRENT A., *La «cura annonae» en «lex Irn.» 75. Un intento de explicación en clave económica del control de los mercados*, in *Index* n. 40, 2012, pp. 4 ss. (estr.); da ultimo, ZAMORA MANZANO J.L., *Intervención y garantías a la libre concurrencia de los mercados en el Derecho romano*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 22, 2014, pp. 15 s. e nt. 63.

⁷ La *publica comparatio* per l'approvvigionamento alimentare di Costantinopoli si doveva svolgere invece sotto la direzione del *praefectus praetorio (Orientis)*; v., con particolare riguardo all'epoca giustiniana, *infra*, § 3; in tal caso si qualifica la *συνωνή* con *πολιτική* (v. C.10.27.2.13).

⁸ Su di essa cfr. *infra*, § 2.

giustiniano⁹. Se consideriamo in primo luogo il Codice teodosiano, possiamo osservare che i compilatori hanno dedicato un apposito titolo (11.15) alla *publica comparatio*, ma ivi risultano accolte solamente due costituzioni: la prima (imp. Costanzo II, a. 361), indirizzata al senato costantinopolitano, dispone semplicemente un'esenzione dalla *coemptio* per gli *actores* e i *procuratores* dei senatori (si tratta in verità di un privilegio che viene riservato a quest'ultimi, in quanto *possessores* di fondi provinciali amministrati dai loro procuratori)¹⁰. Più articolata invece si presenta la seconda costituzione (impp. Graziano, Valentiniano II e Teodosio I, a. 384, senza destinatario) la quale intende porre precise condizioni alla *coemptio* tali da migliorare senz'altro la posizione dei venditori-contribuenti provinciali. Gli imperatori dispongono infatti che: 1) la *publica comparatio* delle *species annonariae* per l'avvenire dovrà essere su base volontaria; 2) si dovrà corrispondere il prezzo con immediatezza¹¹, grazie ad un fondo a ciò destinato dal prefetto del pretorio; 3) il prezzo dovrà essere corrispondente a quello di mercato; 4) alla *publica comparatio* saranno chiamati i *potiores* (cioè i ricchi possidenti) e non più gli appartenenti ai ceti più umili della popolazione (*inferiores, plebei*)¹².

⁹ Non mi occuperò in questa sede delle complesse relazioni giuridico-economiche tra la *coemptio* e la *adaeratio*; per un primo approccio si veda BARNISH S., LEE A.D., WHITBY M., *Government and Administration*, in *CAH.*, vol. XIV, *Late Antiquity: Empire and Successors, A.D. 425-600* (CAMERON A., WARD-PERKINS B., WHITBY M. edd.) Cambridge, 2000, pp. 196 s.

¹⁰ C.Th.11.15.1 (*Imp. Constantius A. ad senatum*): *Ad comparationem diversarum specierum, quod synoneton appellatur, actores procuratoresque senatorum per diversas provincias nullam inquietudinem tolerant*; GOTHOFREDUS I., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, t. IV, Hildesheim-New York, 1975 (rist. ed. Lipsiae, 1740), pp. 112 s.; CERA G. - GIGLIO S., *La tassazione dei senatori nel tardo impero*, Roma, 1984, pp. 71 s.; VERA D., *Forme e funzioni della rendita fondiaria nella tarda antichità*, in GIARDINA A. (a cura di), *Istituzioni, ceti, economie*, Bari, 1986, p. 384; VOCI P., *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, p. 110; GIGLIO S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990, pp. 65 ss.; CUNEO P.O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, pp. 405 ss. Tale costituzione non si conserva nel Codice giustiniano; ciò si giustifica con la politica di totale avversione nei confronti dell'esenzioni affermatasi, come si vedrà, dopo il provvedimento di Costanzo II. La categoria giuridico-economica di '*possessor*' nel tardoimpero è, come è noto, di assai difficile confinatura; v., *ex multis*, VERA D., *op. cit.*, p. 371. Tendenzialmente col termine ci riferiremo ai grandi proprietari terrieri.

¹¹ La costituzione allude - credo - alla normale possibilità di dedurre il prezzo della *coemptio* dall'imposta aurea che il venditore-contribuente doveva all'amministrazione finanziaria (v. in merito, *infra*, § 2). Se così fosse, si potrebbe pensare ad una semplice scrittura contabile, in luogo di un effettivo pagamento del prezzo. Il punto merita un approfondimento.

¹² C.Th. 11.15.2 (*Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA.*): *Cunctos formari plenius conveniet, ut in speciebus etiam annonariis, quae a provincialibus sub transactione comparationis pretio expeti solent, sciant nullam sibi necessitatem indictionis imponi, sed huius adscribitionis necessitatem sublatam, mox ab amplissima praefectura pretiis competentibus*

In seguito, verso il 472, Leone I interviene ancora sulla materia e con una *lex* indirizzata al *praefectus praetorio* Dioscoro vieta ogni forma di esenzione personale in ordine alla *comparatio frumenti aliarumque specierum*, lasciando per il resto ampi margini di discrezionalità al *praefectus praetorio* quando occorra indire una *coemptio*¹³.

2. La *coemptio* nella legislazione anastasiana

In una prima costituzione, dai contenuti piuttosto eterogenei¹⁴, diretta al *praefectus praetorio* Matroniano nel 491, l'imperatore Anastasio, nel quadro di un generale indirizzo politico volto a conciliare il risanamento delle finanze pubbliche con l'alleggerimento della pressione fiscale¹⁵, ordina l'annullamento

destinandis. Ut nihil trahatur in debitis, quod aut speretur aut promittatur quando solvendum, unusquisque provincialium nostrorum arbitrato proprio et mente devota species petitas isdem pretiis, quae in foro rerum venalium habebuntur, libens praestet ac distrahat, ita ut prius vendendas det species, quam omne, quod in rationem distractionis venerit, aurum fuerit consecutus; potiorum tantum, id est possessorum domibus delegatis, quibus tamen cohortatio inponitur, non necessitas imperatur, ut consensum facilem praebeant super speciebus annonariis distrahendis. Haec autem adscriptio inferiores vel plebeios non tenebit, ut usibus publicis profuturas distrahat fruges. Per le quattro condizioni che abbiamo evidenziato nel testo v. il commentario del GOTHOFREDUS (*op. cit.*, p. 114). Su tale costituzione, che non viene parimenti recepita nel *Codex* di Giustiniano, v. anche, brevemente, KARAYANNOPULOS J., *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München, 1958, pp. 97 s.; CARRIÉ J.M., *Les distributions alimentaires dans les cités de l'empire romain tardif*, in *MEFRA*. n. 87.2, Rome, 1975, p. 1058; APARICIO PEREZ A., *Exenciones fiscales en el bajo imperio romano*, in FERNANDEZ DE BUJAN A. (dir.) - GEREZ KRAEMER G. (ed.), *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano II*, Madrid, 2013, p. 508 e nt. 45; più diffusamente, CERATI A., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris, 1975, pp. 76 ss.; CERA G. - GIGLIO S., *La tassazione*, cit., pp. 73 s.; GIGLIO S., *Il tardo impero*, cit., pp. 70 ss.; DE BONFILS G., *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1992, pp. 76 ss.

¹³ Cfr. C.10.49.3 (*Imp. Leo A. Dioscoro pp.*): *Hac providentissima lege statuimus omni excusatione cessante nullaque persona vel dignitate penitus excepta, in quibuscumque locis administrationi sublimitatis tuae commissis opus exegerit, murorum constructionem seu comparationem frumenti aliarumque specierum sine ullo impedimento, prout commodum atque necessarium magnitudo tua perspexerit, fieri*; su tale *lex* v. SCARCELLA A.S., *La legislazione di Leone I*, Milano, 1997, pp. 453 s.

¹⁴ Il provvedimento in questione disciplinava anche vari aspetti riguardanti la *praescriptio XL annorum*: cfr. gli altri frammenti della *lex* accolti in C.7.39.4 e in C.11.62.14. In dottrina, v. VOCI P., *op. cit.*, p. 167 e nt. 7; BIANCHI P., *Una tradizione testuale indipendente dalla Lex Romana Visigothorum e la ricostruzione di Cuiacio*, in *AARC*. XV Conv. internaz. in onore di C. Castello, Napoli, 2005, pp. 377 s. e nt. 77.

¹⁵ Cfr. PULIATTI S., *Nota sull'evoluzione del condono fiscale da Costantino a Giustiniano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, vol. IV, Napoli, 1984, p. 1733.

delle passate e delle future disposizioni, provenienti dalle autorità di vertice, dirette a riconoscere *excusationes* nel caso di un'indizione, in ambito provinciale, di una *publica comparatio*. L'intenzione imperiale di pareggiare la condizione dei *possessores* eliminando ogni sorta di esenzione è così radicale che non si eccettuano neppure i possedimenti della *domus* dell'imperatore e dell'imperatrice¹⁶. Ma è nell'anno 498, secondo la fondata e seguita ipotesi avanzata dallo Stein¹⁷, che Anastasio, con una seconda costituzione in lingua greca, decide di disciplinare in modo organico l'istituto della *coemptio*, fissando alcuni principî di buona amministrazione su cui avremo modo di soffermarci con maggiore attenzione. Vediamo dunque i contenuti della cosiddetta riforma anastasiana che conservò la propria vigenza, come si diceva, anche in epoca giustiniana, attraverso il recepimento in C.10.27.2¹⁸.

L'imperatore si mostra innanzitutto assai sensibile ai possibili disagi e svantaggi dei venditori-contribuenti: prescrive, infatti, che essi devono conferire i beni alimentari in luoghi di ammasso situati nella propria città e se, eccezionalmente, la vendita si fosse dovuta perfezionare in una città diversa dalla propria, l'onere del trasporto non sarebbe gravato su di loro e i prezzi sarebbero stati quelli praticati nella città di provenienza dei beni (C.10.27.2.pr.-1). Di seguito l'imperatore consente l'immediata imputazione del prezzo a riduzione di quanto i venditori-contribuenti erano tenuti a corrispondere al fisco

¹⁶ Cfr. C.10.27.1 (*Imp. Anastasius A. Matroniano pp.*): *Quotiens urgente necessitate comparationes frumenti vel hordei aliarumque specierum quibuslibet provinciis indicentur, nulli penitus possidentium sese sub cuiuscumque privilegii occasione excusandi tribui facultatem censemus, omnique, cuicumque possidentium quocumque modo quocumque tempore per sacros apices vel etiam pragmaticam sanctionem aut iudicalem forte dispositionem huiusmodi excusatio data est vel postea data fuerit, licentia minime umquam contra tenorem nostrae legis saluberrimae valitura. 1. Adeo namque huiusmodi onera cunctis, pro qua singulos portione contingit, volumus inrogari, ut ab isdem comparationibus nec sacratissimam nostrae pietatis nec serenissimae nostrae coniugis domum pateremur subtrahere*; l'avversione anastasiana per le esenzioni ritorna in C.10.27.2.8. Sulle *domus divinae* e il loro regime giuridico, v. in particolare VOCI P., *op. cit.*, pp. 91 ss.

¹⁷ Cfr. STEIN E., *op. cit.*, p. 202 e nt. 3; nonché LANIADO A., *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin*, Paris, 2002, p. 43.

¹⁸ Sui contenuti della riforma anastasiana v. in particolare CERATI A., *Caractère*, cit., pp. 110 ss.; HERTZ P., *Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung. Die Lebensmittelversorgung*, Stuttgart, 1988, pp. 346 ss.; LANIADO A., *op. cit.*, pp. 42 ss.; HAARER F.K., *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge, 2006, p. 200 ss.; AGUDO RUIZ A., *Observaciones sobre algunas leyes fiscales del emperador Anastasio*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 15, 2010, pp. 5 ss.; COSENTINO S., *Sul transito dei soldati (in merito a Iust. Nov. CXXX)*, in *Bulgaria Mediaevalis* n. 2, 2011 (*Studies in honour of Prof. V. Gjuzev*), pp. 31 ss.

come tributo in oro¹⁹, evidenziando l'ingiustizia di un'imputazione differita nel tempo, a prezzi eventualmente calati per l'abbondanza dei raccolti (C.10.27.2.2 e 5)²⁰; nel caso, però, in cui il venditore nulla (o meno del prezzo) debba al fisco a titolo di tributo, allora il prezzo di *coemptio* dovrà essere pagato dagli esattori integralmente (o parzialmente) in denaro aureo di buona qualità²¹, senza alcuna possibilità di differimento (C.10.27.2.6). Sul piano poi delle figure istituzionali coinvolte nelle diverse fasi della procedura della *comparatio publica*, Anastasio individua nel *praeses provinciae* l'autorità responsabile per la fissazione e la pubblicazione dei prezzi, ma amplia successivamente (nella parte finale della costituzione dedicata alle sanzioni) il novero dei soggetti tenuti ad assicurare il regolare svolgimento delle *coemptiones* alla luce delle nuove disposizioni, includendo, oltre ai *praesides*, gli *officiales* dei prefetti del pretorio e dei presidi, nonché il *defensor civitatis* e altri, non meglio qualificati, soggetti pubblici (C.10.27.2.3 e 15)²². Per altro verso, considerando "empio" (ἄσεβής) un prelievo fiscale di beni alimentari indispensabili per il sostentamento personale, l'imperatore precisa che la *coemptio* riguarderà solo l'eccedente rispetto al fabbisogno del venditore - secondo gli *iuga* e i *capita* posseduti (C.10.27.2.8)²³ -, aggiungendo che la procedura sarà attivata solo quando essa si renda assolutamente necessaria in base ad una valutazione formalizzata in un ordine

¹⁹ Non è agevole riconoscere il tipo di tributo. Potrebbe trattarsi della χρυστέλεια τῶν ἰούγων (v. Malal.16.3.394) introdotta dallo stesso Anastasio, sempre che l'espressione greca non denoti semplicemente la *adaeratio*, anziché un tipo di imposta; cfr. in merito LANIADO A., *op. cit.*, p. 43 s. Assai meno probabile è un'identificazione con il *chrysargyron* (o *collatio lustralis*), tributo da versare sì in oro ma abolito, sempre nel 498, dallo stesso imperatore: v. C.11.1.1, nonché i recenti contributi di BLANCH NOUGUES J.M., *Acerca del impuesto de la "collatio lustralis"*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 16, 2011, pp. 17 ss.; DE CRESCENTINI P., *Ricerche in tema di lustralis collatio*, Fano, 2013, pp. 117 ss.; AGUDO RUIZ A., *La abolición de la «collatio lustralis»*, in FERNANDEZ DE BUJAN A. (dir.) - GEREZ KRAEMER G. (ed.), *Hacia un Derecho Administrativo*, cit., pp. 492 ss.

²⁰ Tali modalità compensative tra fisco e contribuenti erano già in uso all'epoca di Odoacre: cfr. HAARER F.K., *op. cit.*, p. 200 nt. 88; forse, come abbiamo ipotizzato (v. *supra*, nt. 11), anche prima, nell'anno 384.

²¹ Sul significato dei termini monetarii παρόσταθμα («of less than full weight or substantially below weight») e παραλλήλον («the weight difference between coin of full weight and value and solidi described as *parastathma*») presenti nel § 6 cfr. BANAJI J., *Discounts, weight standards, and the exchange-rate between Gold and Copper: Insights into the Monetary Process of the Sixth Century*, in *AARC*. XII, cit., p. 193.

²² Ho trattato di tali due paragrafi della costituzione anche in *La tuitio del defensor civitatis nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 44 s. ntt. 56-57.

²³ Su tali indici v. le approfondite riflessioni di CERATI A., *Caractère*, cit., pp. 255 ss.

imperiale (C.10.27.4 e 5); e l'indizione di una *coëemptio* non coperta da una κέλευσις imperiale, o comunque condotta in modo illegittimo, espone il responsabile a gravi sanzioni (C.10.27.2.7).

Regole differenti sono adottate invece per la diocesi della Tracia, dove si ripetono incursioni barbariche e vi è una pressante necessità di difendere il *limes* con truppe stanziali. Queste saranno alimentate grazie a *coëmptiones* continue le quali, in base alla consuetudine della regione, non graveranno solamente sui *possessores* di terreni (in numero insufficiente a coprire il fabbisogno) ma anche sui commercianti (i *negotiatores*); le due categorie di contribuenti coinvolte, dal canto loro, risultano tutelate per quanto attiene al pagamento del prezzo, che deve essere anticipato rispetto alla consegna degli alimenti (C.10.27.2.10)²⁴.

La riforma anastasioiana incide anche sulle *coëmptiones* di singole città²⁵, la cui procedura deve svolgersi sotto il controllo del governatore provinciale. In particolare per le città povere e sprovviste di riserve annonarie si prevede l'indizione di compere pubbliche di beni alimentari entro i confini cittadini e osservando i prezzi di mercato ivi praticati (C.10.27.2.12); mentre le eventuali carenze annonarie di Costantinopoli potranno essere risolte con *coëmptiones* straordinarie che, nuovamente, richiedono la copertura di una κέλευσις imperiale e, d'altra parte, non devono gravare, per quanto riguarda gli oneri di trasporto ai punti di ammasso, sui venditori-contribuenti (C.10.27.2.13)²⁶.

In altra occasione (C.10.27.3 = C.1.4.17, a. 491-505) Anastasio interviene sulla σιτωνία cittadina, un *munus* personale costituito per l'approvvigionamento dei beni alimentari a favore delle *civitates*, affidato ad un apposito *curator* perlomeno dagli inizi del IV secolo d.C.²⁷. Questo delicato

²⁴ Tra i sottoufficiali con compiti di intendenza che si occupavano, non senza abusi, di *coëmptiones* militari v'erano i *chartularii* dei *numeri* (cioè le unità militari, i reparti) e dei *foederati*: cfr. C.12.37.19.2, dello stesso Anastasio; in dottrina, RAVEGNANI G., *Soldati di Bisanzio in età giustiniana*, Roma, 1998, p. 35 nt. 29; più in generale sulla citata costituzione v. JONES A.H.M., *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, vol. II, Oxford, 1964, p. 672 e nt. 151; RAVEGNANI G., *op. cit.*, p. 107.

²⁵ Anastasio—v. C.10.27.2.14—lascia fuori espressamente dalla riforma la città di Alessandria; essa conserva la sua speciale regolamentazione esistente integrata, a quanto pare, dalle disposizioni date dallo stesso imperatore in materia di annona militare.

²⁶ Sul citato paragrafo della costituzione cfr. in particolare VERA D., *Giustiniano, Procopio e l'approvvigionamento frumentario di Costantinopoli*, in *Politica retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*. Atti del Conv. internaz., Catania 4-7 ottobre 2001. *Omaggio a R. Soraci*, vol. II, Catania, 2004, p. 38.

²⁷ Cfr. D.50.4.18.5; D.50.4.3.12; FELICI M., *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in CAPOGROSSI COLOGNESI L.- GABBA E. (a cura di), *Gli Statuti municipali*, Pavia, 2006, pp. 163 s. ntt. 64-65 (ivi altra lett.). Su C.10.27.3 v. in particolare AA.VV., *Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitionie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit*

compito viene attribuito dall'imperatore, saggiamente, ad *officiales* dell'amministrazione, ancora in servizio o a riposo, appartenenti alla regione dove si trova la città, in considerazione dell'esperienza maturata e - si deve credere - della conoscenza delle condizioni economiche dei luoghi e delle persone; essi dovranno essere designati dai vescovi cittadini e dai *possessores* dotati di patrimoni fondiari più ingenti. Dunque i requisiti di competenza si sommano opportunamente ad un gradimento espresso dalla più alta autorità morale cittadina - il vescovo (che dovrà per altro vigilare sulla *comparatio publica*)²⁸ - e dai membri della comunità più influenti, gli stessi che presumibilmente saranno chiamati a conferire i loro prodotti agricoli al *curator* cittadino.

3. La *coemptio* nella legislazione giustiniana

Il titolo 27 del libro 10 del *Codex* di Giustiniano reca una rubrica che bene rappresenta un aspetto fondamentale del programma di politica fiscale, prima che di Giustiniano, di Anastasio, autore di tutte le costituzioni ivi accolte: "*ut nemini liceat in coemptione specierum se excusare et de munere sitioniae*". Dunque si manifesta, già a partire dalla rubrica concepita dai compilatori, una totale avversione per le *excusationes*, per le esenzioni personali; ogni *possessor*, nessuno escluso, è tenuto a vendere pubblicamente frumento e altre *species* essenziali per l'alimentazione di base, a seconda della propria capacità produttiva.

Importanti indicazioni per l'età giustiniana ci provengono poi dai confronti con gli *Anekdotia* di Procopio di Cesarea, fonte che richiede, come è noto, molta cautela nell'uso, considerati i problemi di attendibilità²⁹. In ogni caso, a me pare che le critiche mosse da Procopio alla gestione della *coemptiones* operata da alcuni prefetti del pretorio giustiniane si basino su parametri normativi desumibili dalle fonti giuridiche coeve. Consideriamo in primo luogo la censura mossa a Pietro Barsime (*praefectus praetorio*, per la prima volta, negli anni 543-

einem Anhang über: die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digesten, SIRKS A.J.B., SUPESTEIJN P.J., WORP K.A. (herausg. von), München, 1996, p. 119; DEMICHELII A.M., *L'editto XIII di Giustiniano. In tema di amministrazione e fiscalità dell'Egitto bizantino*, Torino, 2000, p. 35 nt. 89.

²⁸ Cfr. il breve lacerto di C.10.27.4, sempre d Anastasio.

²⁹ Cfr. in particolare GORIA F., *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli Anekdotia di Procopio*, in *AARC*. XI Conv. Internaz. in onore di F.B.J. Wubbe, Napoli, 1996, pp. 565 s.; ARCURI R., *Realtà, riforme, retorica. L'economia agraria in epoca giustiniana*, in *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik* n. 61, 2011, pp. 1 s.

546), in merito all'approvvigionamento di grano nei magazzini costantinopolitani, in un anno, il 545, di scarsi raccolti (v. Proc., *Anekd.* 22.18-19). Procopio evidenzia il fatto che Pietro aveva costretto i produttori-venditori di alcune regioni (Bitinia, Frigia, Tracia) a sobbarcarsi gli oneri e i rischi del trasporto, quando la regola anastasiana-giustiniana prescriveva tutt'altro (v. C.10.27.13); d'altro canto—continua lo storico di Cesarea—gli stessi produttori avevano ottenuto prezzi non certamente corrispondenti al valore di mercato, e anche per questo aspetto è possibile rilevare una difformità tra la gestione del prefetto e le disposizioni imperiali (v. ancora C.10.27.13). In seguito (*Anekd.* 23.14) Procopio riferisce che anche sotto altre prefetture, e in particolare durante quella di Giovanni di Cappadocia (anni 531-541) si erano verificati simili abusi³⁰.

Negli *Anekdoti* (23.11-13) si accenna altresì, con toni critici, ad arbitrî compiuti in occasione di *coëmptiones* militari: nella *praebitio tironum et equorum* (fornitura di reclute e cavalli per l'esercito) non si considerava minimamente la capacità produttiva dei venditori (*possessores*) coatti; essi dovevano quindi procurarsi presso terzi, a prezzi elevati, ciò che veniva loro richiesto, addossandosi per giunta anche i pesanti oneri del trasporto, e nel momento della vendita dovevano sopportare condizioni imposte discrezionalmente dai sottoufficiali pagatori, anziché desunte da regole di generale validità³¹.

Per contrastare le intollerabili vessazioni messe in atto nei confronti dei *possessores* in occasione di *coëmptiones* ordinate a vantaggio dell'esercito in transito, Giustiniano, nel 545, emana la Novella 130 diretta al prefetto del pretorio Pietro Barsime³², con la quale, tra l'altro, si impediscono gli acquisti di quelle derrate non reperibili sul posto (acquisti che costringevano i contribuenti-venditori a procurarsi altrove le stesse con ingenti esborsi di denaro)³³, e si ribadisce inoltre la funzionalità del meccanismo compensativo (il prezzo, cioè,

³⁰ Sui passaggi richiamati degli *Anekdoti* cfr. VERA D., *op. cit.*, pp. 40 s.; ARCURI R., *Realtà*, cit., pp. 10 ss. Sulle prefetture di Giovanni di Cappadocia e di Pietro Barsime v. specialmente AA.VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*, TALAMANCA M. (direz. di), Milano, 1989², pp. 682 ss. Sui gravosi oneri di trasporto dei prodotti agricoli cfr. anche Ioann. Lyd., *De mag.* 3.70, su cui CAIMI J., *Ioannis Lydi de magistratibus III 70. Note esegetiche e spunti in tema di fiscalità e legislazione protobizantina*, in *Rivista di Studi Bizantini e Slavi* n. 1, 1980, p. 323.

³¹ Cfr. RAVEGNANI G., *Soldati*, cit., p. 134 nt. 82; ARCURI R., *Realtà*, cit., p. 11.

³² Su di essa v. specialmente CAIMI J., *op. cit.*, p. 350; VAN DER WAL N., *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningue, 1998², p. 38; RAVEGNANI G., *Soldati*, cit., pp. 134 s.; ARCURI R., *Realtà*, cit., pp. 12 s. nt. 56; diffusamente (con traduzione in italiano *in fine*), COSENTINO S., *Sul transito*, cit., pp. 30 ss.

³³ Cfr. Nov. Iust. 130.2; v. anche l'epitome di Teodoro Ermopolitano, *Brev. nov.* 130.4 (ed. Zach., *Anekd.*, p. 139).

può anche non essere corrisposto al venditore, ma detratto dal tributo fondiario annuale)³⁴.

4. I principî generali in materia di *coemptio* nella legislazione d'Oriente

Prima di osservare le caratteristiche della *publica comparatio* dei beni alimentari essenziali nell'Italia nel VI secolo, mi pare utile puntualizzare quali sono i principî di carattere generale del diritto tributario romano che sono finora emersi nell'esaminare la legislazione imperiale tardoantica relativa alla nostra speciale compravendita. Di tali principî che orientano i rapporti impositivi tra le amministrazioni finanziarie e i contribuenti, a vario titolo, nell'esperienza romana, e che la dottrina spagnola più recente ha già provveduto ad individuare aprendo nuove e interessanti prospettive per la ricerca romanistica³⁵, mi pare che quello della generalità (certo, nell'ambito di una categoria omogenea di contribuenti, nel nostro caso i *possessores*) emerga con maggior evidenza, considerata anche l'evoluzione dell'istituto della *coemptio* dal Codice teodosiano al Codice giustiniano. In effetti, a partire quanto meno da Leone I (v. C.10.49.3; C.10.27.1; C.10.27.2.8; la rubrica del tit. 10.27 del C.I.), si afferma una chiara tendenza diretta a non riconoscere più quelle esenzioni di natura personale che ancora nel Teodosiano erano contemplate come forma di privilegio (per i senatori-possidenti di Costantinopoli, v. C.Th.11.15.1). Il principio della generalità trova per altro un correttivo di ordine equitativo nel principio della capacità contributiva: alla *publica comparatio* sono chiamati, come si è visto, solo quei *possessores* che esprimono una certa capacità produttiva, nella misura

³⁴ Cfr. Nov. Iust. 130.3; Teod. Erm., *Brev. nov.* 130.5 (ed. Zach., *Anekd.*, p. 140); CERATI A., *Caractère*, cit., pp. 106 s.

³⁵ Mi riferisco in particolare ai contributi di FERNANDEZ DE BUJAN A. (*Principios tributarios: una visión desde el Derecho Romano. Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano*, in MARTÍNEZ PISON J.A.- COLLADO YURRITA M.Á.- ZORNOZA PEREZ J. (Dir.), *Tratado sobre la Ley General Tributaria. Homenaje a Á. Rodríguez Bereijo*, t. I, Cizur Menor, 2010, pp. 127 ss.; *Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano*, in *Iura* n. 58, 2010, pp. 19 ss.; *Derecho público romano*, Cizur Menor, 2012¹⁵, pp. 289 ss.), di APARICIO PEREZ A. (*Aportaciones*, cit., pp. 2 ss.), di BLANCH NOUGUES J.M. (*Reflexiones en torno al interés jurídico del tributo y del derecho fiscal romano*, in FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. – GEREZ KRAEMER G. – MALAVÉ OSUNA B. [coedd.], *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, Madrid, 2011 pp. 141 ss.). Ivi sono stati isolati i seguenti principî: 1) proporzionalità e capacità economica; 2) uguaglianza e generalità nell'imposizione; 3) benignità-umanità-equità; 4) legalità o riserva di legge; 5) indisponibilità dell'obbligazione tributaria; 6) obiettività e sicurezza giuridica; 7) razionalità e utilità comune; 8) semplicità; 9) preclusione.

segnata degli indici, inerenti agli *iuga* e ai *capita*, di origine diocleziana (v. C.10.27.2.8); e mi pare oltre modo significativo il fatto che Anastasio limiti le vendite delle *species* alimentari a ciò che ecceda il fabbisogno personale, considerando contraria alla *pietas* la costrizione a vendere quanto è necessario al personale sostentamento (v. C.10.27.2.4). Se poi la costante pretesa di una κέλευσις imperiale che autorizzi ogni indizione di *coemptio* (in provincia e nella capitale: v. C.10.27.2.5 e 13) potrebbe far pensare in effetti ad una "riserva di legge" *ante litteram*, in consonanza per altro con una precisa scelta ordinamentale giustiniana volta ad accentrare nel potere imperiale la facoltà di decidere nuove forme di imposizione tributaria³⁶, possiamo considerare rispondente ai principî di razionalità e di equità la possibilità riconosciuta al venditore-contribuente di compensare il prezzo delle *species* alimentari con il tributo fondiario dovuto e secondo il valore di mercato dei beni riferibile al momento della vendita³⁷.

Tale riferimento al valore di mercato merita una breve riflessione supplementare e una presa di posizione su di un recente dibattito storiografico³⁸. A chi ha proposto una lettura dell'esperienza tardoantica romana in chiave di dirigismo pubblico nell'economia, si può opporre una realtà normativa – riferibile per altro ad una procedura di carattere autoritativo (non possiamo scindere, in un esame complessivo della *coemptio*, la condizione di venditore da quella di contribuente) – che va in tutt'altra direzione. E in verità, in un ambito dove per giunta le amministrazioni di vario livello richiedono prestazioni con una certa urgenza per rispondere a necessità fondamentali diffuse, non si

³⁶ Da questo punto di vista la *coemptio* in epoca anastasiana-giustiniana può presentare aspetti di novità non certo come istituto in sé, ma per la straordinarietà delle sue indizioni; le stabili *coemptiones* della Tracia (v. C.10.27.2.10), in effetti, risaltano come eccezioni motivate da esigenze difensive durature e presuppongono, a mio giudizio, una normale valutazione, caso per caso, della necessità di nuove indizioni; lo stesso può dirsi per le *coemptiones* cittadine (v. C.10.27.2.12). Un diverso problema, affrontato dalla dottrina (v. AA.VV., *Ein frühbyzantinisches Szenario*, cit., pp. 118 s.), riguarda la continuità, o meno, della curatela sitonica sempre in ambito cittadino. L'avocazione all'imperatore del potere di creare nuove imposte nell'ambito del sistema della compilazione giustiniana emerge chiaramente dal tit. 4.62 (*vectigalia nova institui non posse*) del *Codex*, nonché dall'inserimento di un passo di Ermogeniano nel Digesto (v. D.39.4.10.pr.: *Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi neque curatorum neque curiae constituere nec praecedentia reformare et his vel addere vel deminueri licet*); a tal riguardo, cfr. FERNANDEZ DE BUJAN A., *Derecho público romano*, cit., p. 296; adde MEROLA G.D., *Autonomia locale governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001, p. 135.

³⁷ Valore che potrebbe calare nel momento successivo del pagamento del tributo, qualora i raccolti siano abbondanti; è questa, almeno, la preoccupazione che lo stesso Anastasio esprime nel fissare, secondo equità (v. C.10.27.2.2: ... οὐδὲ γὰρ δίκαιον...), il tempo nel quale si definisce l'ammontare del prezzo, rivelando una particolare sensibilità per le ragioni dei *collatores*.

³⁸ Ne dà brevemente conto ARCURI R., *Realtà, riforme, retorica*, cit., p. 12 nt. 55.

prospetta mai, per quanto mi risulta, l'adozione di un prezzo politico, piuttosto si esige un adeguato ristoro per i sacrifici imposti ai *possessores*, mostrando di rispettare nella sostanza il diritto di proprietà come ho già avuto modo di osservare indagando più ampiamente i fenomeni espropriativi a Roma³⁹. Tale scelta, per altro, non viene sempre condivisa dai più tardi giuristi del diritto comune che pur sempre basano le proprie opinioni sui testi del *Corpus Iuris Civilis* giustiniano⁴⁰.

5. La *coemptio* nell'Italia del VI secolo

Vorrei, a questo punto, verificare il grado di vigenza della legislazione imperiale finora esaminata nell'Italia del VI secolo sotto la dominazione ostrogota e dopo la restaurazione giustiniana suggellata dalla *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigili*. Fonderò le mie osservazioni riguardanti l'Italia ostrogota principalmente sulle *Variae* cassiodoree, anche in questo caso miniera preziosa di riferimenti di interesse giuridico-istituzionale⁴¹, richiamando l'attenzione solamente su quei passi in cui è esplicito, o comunque è parso sicuro, il richiamo all'istituto della *coemptio*⁴².

³⁹ Mi sia permesso il rinvio a TRISCIUOGGIO A., *Sobre la indemnización expropiatoria (pretium emptionis) en la experiencia romana*, in ÁLVAREZ LEDESMA M.I. - CIPPITANI R. (coordd.), *Derechos Individuales e Integración Regional (Antología)*, Roma-Perugia-México, 2013, pp. 727 ss., specialmente pp. 738 ss.; adde ID., voce "Indemnización expropiatoria. Roma, Europa, América Latina", in ÁLVAREZ LEDESMA M.I. - CIPPITANI R. (coordd.), *Diccionario Analítico de Derechos Humanos e Integración Jurídica*, Roma-Perugia-México, 2013, p. 285. In argomento si veda anche recentemente CERAMI P., *Tutela compensativa della proprietà nell'esperienza giuridica di Roma antica*, in *Revista General de Derecho Romano* n. 21, 2013, specialmente pp. 12 ss. con riguardo all'età tardoimperiale.

⁴⁰ Cfr. il *consilium* di Iacopo Menochio (1532-1607) citato da MANNORI L., *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* n. 19, 1990, p. 459 nt. 341.

⁴¹ V. altresì le recenti osservazioni di Di PAOLA L. [*Non de personis, sed de ipsis locis, quae apta videbantur, explicui (Cassiod., Var. praef. 5,7-8). Persona e personae in Cassiodoro*, in *AARC. XVIII Conv. intern. in onore di R. Martini*, Roma, 2012, p. 79 ss.] a proposito del concetto di 'persona publica' (funzionario che ricopre una *dignitas*).

⁴² Tali passi sono già stati raccolti da MOROSI R., *L'officium del prefetto del pretorio nel VI secolo*, in *Romanobarbarica* n. 2, 1977, pp. 123 s. ntt. 102-103, e da DE SALVO L., *Politica commerciale e controllo dei mercati in età teodericiana. Su alcune «formulae» cassiodoree*, in LEANZA S. (a cura di), *Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna al Vivarium di Squillace*, Atti Conv. Intern. di Studi, Squillace 25-27 ottobre 1990, Soveria Mannelli, 1993, p. 104 nt. 20; v. altresì VERA D., *Forme*, cit., pp. 423 s. Un intero paragrafo dedicato alla *coemptio* "im Ostgotenreich" si trova nel lavoro di HERTZ P., *Studien*, cit., pp. 348 ss.; rimane fondamentale il saggio di GEISS H.,

Da essi emerge, innanzitutto, con chiarezza che il perno istituzionale della procedura della *publica comparatio* continua ad essere il *praefectus praetorio*, funzionario pur sempre romano e non goto, se dobbiamo dar credito (e non v'è ragione per dubitarne) alle affermazioni della delegazione dei tre ambasciatori inviati da Vitige a Belisario, nel 537, agli inizi della guerra gotico-bizantina⁴³. È al *praefectus praetorio Faustus* che sono indirizzate due missive provenienti dal re Teoderico, databili tra il 507 e il 511 d.C., di cui riportiamo gli stralci rilevanti:

Cass. *Var.* II.26.2: Atque ideo illustrem magnificentiam tuam, negotiatorum Apuliae sive Calabriae supplicatione permoti, duximus instruendam, ut <propter> frumenta, quae per supra dictos negotiatores publico comparantur, non iterum ab eisdem interpretii nomine solidorum quantitas exigatur. nam si coemptam speciem expensis publicis necessariam non habetis, ab officio vestro suscepta modiatio fideliter distrahatur: eventum rei ratio fiscalis habitura, quae iniuste videtur imposuisse quod respuit. nimis enim iniquum est, ut ille patiatur dispendium, qui imperium fecit alienum.

Cass. *Var.* II.38.2: Urbis itaque Sipontinae negotiatores hostium se asserunt depopulatione vastatos: et quia egentium levamina nostras potius divitias aestimamus, illustris magnificentia vestra per hoc iuge biennium nuncupatos nulla faciat coemptione vexari⁴⁴.

Dalle due lettere emerge il normale coinvolgimento dei *negotiatores* nella procedura della *coemptio* nella provincia apulo-calabra (corrispondente all'odierna Puglia). Costoro svolgono attività di intermediazione per conto dell'amministrazione annonaria prefettizia, nel senso che - se ben ho inteso - comprano con denaro proprio e secondo i prezzi di mercato i *victualia* dai

Geld- und naturalwirtschaftliche Erscheinungsformen im staatlichen Aufbau Italiens während der Gotenzeit, Stuttgart, 1931, *praecipue* pp. 11 ss.

⁴³ Cfr. Proc., *Bell. Goth.* 2.6.19; LICANDRO O., *op. cit.*, p. 150 ss. In generale sulla prefettura del pretorio in Occidente nei secoli V-VIII cfr. CLAUDE D., *Niedergang, Renaissance und Ende der Präfekturverwaltung im Westen des römischen Reiches (5.-8. Jh.)*, in *ZSS. GA.* n. 114, 1997, specialmente, per quanto riguarda l'Italia, pp. 355 ss. All'epoca della dominazione ostrogota sul suolo italico le funzioni di natura fiscale attribuite a tale ufficio si dispiegavano capillarmente nelle province, comprimendo l'autorità dei governatori; in merito v. ora PORENA P., *L'insediamento degli Ostrogoti in Italia*, Roma, 2012, pp. 191 ss.

⁴⁴ I due brani sono stati commentati da RUGGINI L., *Economia e società nell'«Italia annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.* (rist. agg.), Bari, 1995, pp. 211 ss.; su Cass. *Var.* II.38.2 cfr. altresì TABATA K., *Città dell'Italia nel VI secolo d.C.*, Roma, 2009, p. 136.

possessores e successivamente li rivendono alla stessa amministrazione. Le lamentele dei *negotiatores*⁴⁵ riguardano, nel primo caso, l'applicazione di un sovrapprezzo, l'*interpretium*⁴⁶, da parte dell'amministrazione qualora gli stessi decidano di riacquistare (probabilmente per farne privato commercio) il frumento giacente in eccedenza nei magazzini pubblici⁴⁷; nel secondo caso, riguardano le difficoltà a *coemere* il frumento nei pressi di Siponto, a causa delle devastazioni operate in quel luogo dall'esercito di Bisanzio (potrebbe essere, questo, un indizio del fatto che i *negotiatores* erano in qualche misura resi responsabili per il non comprato). Il *rex* dà dunque precise disposizioni a *Faustus*: i *negotiatores* avranno il diritto, conforme a giustizia, di ricomprare il frumento allo stesso prezzo che hanno ottenuto rivendendolo all'amministrazione; i *negotiatores* di Siponto, invece, saranno liberati dall'onere della *publica comparatio* per due anni.

Quest'ultima direttiva data da Teoderico richiama l'argomento delle esenzioni personali dei soggetti gravati dalla *coemptio* (nel caso di specie per le funzioni ausiliarie) e, in fin dei conti, i limiti che incontra il principio di generalità in ordine all'imposizione tributaria laddove si ravvedano cause limitative della capacità contributiva. Queste dunque vengono valutate direttamente dal re ostrogoto, com'è confermato da un passaggio autobiografico del *De consolatione philosophiae* di Boezio, dove l'autore ricorda di aver interceduto con successo presso il re, opponendosi al *praefectus praetorio*, a favore dei *possessores* campani; i quali erano stati gravati da un'indizione prefettizia della *coemptio* che appariva "*gravis atque inexplicabilis*", considerata la produzione agricola drammaticamente scarsa avutasi in quell'epoca:

⁴⁵ La tendenza alla lamentela dei *negotiatores* è ricordata anche per l'epoca della prefettura di Cassiodoro (a. 533-537): v., in merito a. Cass., *Var.* XI.11, il mio *La tuitio del defensor* cit., pp. 39 ss. La funzione ausiliaria dei *negotiatores* è già menzionata in un passo di Callistrato (riferibile ad un contesto municipale) accolto in D.50.6.6.3: *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant...*; su di esso cfr. CRACCO RUGGINI L., *Collegium e corpus: la politica economica nella legislazione e nella prassi*, in ARCHI G.G. (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d.C.)*. Atti Incontro Firenze, 2-4 maggio 1974, Milano, 1976, pp. 75 s.

⁴⁶ Da intendersi come la differenza tra il prezzo pagato per una merce ai fornitori e quello richiesto ai compratori al dettaglio (nel nostro caso, sono gli stessi *negotiatores*, ad un tempo, fornitori); in altre parole, il margine commerciale; è, questa, l'accettabile interpretazione del tardo, e poco impiegato, termine latino proposta da MINAUD G., *La comptabilité à Rome. Essai d'histoire économique sur la pensée comptable commerciale et privée dans le monde antique romain*, Lausanne, 2005, p. 261, sulla scorta del nostro passo, di Amm. Marc. R.G. 28.1.18 e di Nov.Val. 36.2 (non Nov. Val. 25.2, come scrive l'A.).

⁴⁷ Per una assai più articolata interpretazione del passo cfr. RUGGINI L., *Economia*, cit., pp. 233 ss.; v. anche NOYE G., *Les Bruttii au IV^e siècle*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* t. 103.2, 1991, p. 516 e nt.73; HERTZ P., *Studien*, cit., pp. 348 s.

Boeth., *De cons. phil.* 1.4.11-12: Provincialium fortunas tum privatis rapinis tum publicis vectigalibus pessumdari non aliter quam qui patiebantur indolui. [12] Cum acerbae famis tempore grauis atque inexplicabilis indicta coemptio profligatura inopia Campaniam prouinciam uideretur, certamen aduersum praefectum praetorii communis commodi ratione suscepi, rege cognoscente contendi et, ne coemptio exigeretur, euici⁴⁸.

Se scendiamo idealmente la scala gerarchica dell'amministrazione annonaria ostrogota, e lasciamo le relazioni tra *rex* e *praefectus praetorio* per considerare, pur con brevità, quelle intercorrenti tra quest'ultimo e i suoi *officiales*, vale la pena di soffermarsi su altri due frammenti di lettere accolte nelle *Variae*:

Cass. *Var.* XII.14.6: Haec sunt in litore Regino quae diximus, quod non alio referente cognovimus, etsi visuali probatione retinemus. quapropter laridi atque tritici species nullis temporibus coemptionis nomine inde decernimus postulari, quia nimis calumniose petitur, quod loci beneficio non habetur.

Cass. *Var.* XII.4.3: Et quia cunctae dignitates invicem sibi debent necessaria ministrare, quae probantur ad rerum dominos pertinere, ad possessores Veronenses, ubi eius rei (*scil.* vini acinatici) cura praecipua est, vos iubemus accedere, quatenus accepto pretio competenti nullus tardet vendere quod principali gratiae deberet offerre.

Siamo negli anni 533-537 e l'autore delle missive è lo stesso Cassiodoro che all'epoca ricopriva la carica prefettizia; la prima lettera è destinata ad Anastasio, *cancellarius Lucaniae et Bruttiorum*, la seconda invece al *canonicarius Venetiarum*⁴⁹. Nella prima il *praefectus* dispone che dalla *coemptio* relativa al

⁴⁸ È discusso tra gli storici se Boezio fosse intervenuto in qualità di *magister officiorum*, come ha ritenuto RUGGINI L. *Economia*, cit., p. 296; in merito cfr. VITIELLO M., *Cassiodorus anti-Boethius?*, in *Klio* n. 90, 2008.2, p. 474 nt. 52, dove, per altro, si avanza l'ipotesi che il *praefectus praetorio* "resistente" fosse quel *Faustus* destinatario delle missive teodericiane che abbiamo appena esaminato; sul passo v. anche SAITTA B., *La civiltas di Teoderico. Rigore amministrativo, "tolleranza" religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma, 1999 (rist.), p. 59 nt. 152. Degna di rilievo è la riconduzione categoriale ai *vectigalia publica* degli acquisti a mezzo di *coemptio*; chiaro segno che anche nella mentalità dell'epoca l'istituto poco aveva a che fare con la compravendita privata, ma era parte dell'ordinamento fiscale.

⁴⁹ Nel regno ostrogoto il *cancellarius* e il *canonicarius* sono dei funzionari prefettizi, distaccati annualmente in provincia, ai quali sono deferite funzioni pressoché simili inerenti al prelievo fiscale; il *cancellarius* risulta incaricato dell'invio di *frumenta publica* dalla *Apulia et Calabria* in Cass., *Var.* I.35.2 (a. 507-511); sulle due figure di *officiales* cfr. MOROSI R., *Cancellarii in*

territorio reggino siano escluse quelle *species* (lardo, frumento) che non corrispondono alle attività produttive caratteristiche del luogo⁵⁰. Dunque - verrebbe da dire - un'*excusatio rerum*, più che un'*excusatio personarum*. La seconda lettera, poi, riveste una particolare importanza per la verifica in corso, dal momento che da essa risulta che il rifornimento di vino acinaticio veronese alla corte ravennate deve attuarsi attraverso una vendita "*pretio competentis*", espressione, questa, che rimanda con ogni probabilità al valore di mercato⁵¹.

La generale regola che escludeva l'applicazione di prezzi politici e che emerge anche in altro luogo dell'epistolario cassiodoreo⁵², poteva tuttavia conoscere deroghe in eccezionali situazioni riferibili alla *coemptio* militare. Ancora negli anni 535-536, sotto Teodato, il prefetto Cassiodoro invia a Valeriano (probabilmente il *corrector Lucaniae et Bruttiorum*) una lettera nella quale lo informa di un provvedimento del *rex* diretto a ridurre il valore dei *victualia* da *coemere* (credo nel computo della tassazione fondiaria dovuta, in forza del meccanismo di compensazione sopra descritto), nell'intento di conciliare le esigenze dei *possessores* con quelle dell'*exercitus* ostrogoto che, pur sempre impegnato ad assicurare la loro tranquillità, aveva provveduto ad approvvigionarsi di viveri con razzie a discapito degli stessi proprietari terrieri⁵³.

Cassiodoro e in Giovanni Lido, in *Romanobarbarica* n. 3, 1978, pp. 143 ss.; PORENA P., *op. loc. cit.*; adde VISCIDO L., *Cassiodoro Senatore. Variae (Introduzione, traduzione e note)*, Cosenza, 2005, p. 248 nt. 1.

⁵⁰ Sulle differenti specialità alimentari del territorio reggino, con riferimento al passo delle *Variae* commentato, cfr. ARCURI R., *La Calabria nella Guerra gotica di Procopio di Cesarea. Evoluzione storica, funzione strategica e ruolo economico del territorio brettio nel VI secolo*, in *KOINONIA* n. 32, 2008, pp. 56 nt. 47; 77; EAD., *Rustici e rusticitas in Italia meridionale nel VI sec. d.C. Morfologia sociale di un paesaggio rurale tardoantico*, Messina, 2009, p. 116 nt. 45.

⁵¹ Cfr. anche, con riferimento a C.Th.15.1.53, TRISCIUOGLIO A., *Sobre la indemnización*, cit., p. 737; con richiamo di Cass., *Var.* 4.8, TRISCIUOGLIO A., voce "*Indemnización expropriatoria. Roma, Europa, América Latina*", cit., p. 285 nt. 3.

⁵² Mi riferisco a Cass. *Var.* XII.26.3: *Et quoniam in Histria vinum abunde natum esse comperimus, exinde...postulate, sicut in foro rerum venalium reperitur, quatenus nec ipsi laedi possint, cum eis pretia iusta servantur*; ivi il prefetto Cassiodoro accoglie le lamentele dei provinciali veneti che denunciano una gravissima mancanza, oltre che di vino, di frumento e di miglio.

⁵³ Cfr. Cass. *Var.* XII.5.3: *Veniens itaque numerosus exercitus, qui ad defensionem rei publicae noscitur destinatus, Lucaniae Bruttiorumque dicitur culta vastasse et abundantiam regionum studio tenuasse rapinarum. sed quoniam et illis dare et istis sumere pro temporis qualitate necesse est, pretia quae antiquus ordo constituit ex iussione rerum domini cognoscite temperata, ut multo artius quam vendere solebatis in assem publicum praebita debeant imputari, quatenus nec possessor dispendia nec exercitus laborans sustinere possit inopiam*. L'interpretazione del passo qui avanzata, che scorge una riduzione dei prezzi di *coemptio* nel calcolo del tributo fondiario dovuto, diverge notevolmente da quella proposta da ARCURI R., la quale vede «una remissione dei tributi, a seguito della quale le imposte vennero sostituite da

Gli storici, poi, sono concordi nel considerare come prezzi di *coëmptio* quelli menzionati nel passo seguente⁵⁴:

Cass. *Var.* IX.14.9: Navigiis vecta commercia te suggerunt occupare et ambitu cupiditatis exosae solum angusta pretia definire: quod non creditur a suspicione longinquum, etiamsi non sit actione vitiosum. quapropter si rumorem huiusmodi, ut convenit, vitare festinas, episcopus civitatis et populus conscientiae tuae testes assistant. omnibus placeat, quod ad cunctorum necesse est pertinere fortunas. pretia communi debent deliberatione constitui, quia non est delectatio commercii, quae iubetur invitis. (*post a. 526*).

Sono ancora dunque le rimostranze dei provinciali, questa volta siculi, che stimolano l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle compere pubbliche. Tra i tanti "*rumores*" negativi che riguardano l'amministrazione di Gildila, il *comes Syracusanae civitatis*⁵⁵, qui si accenna al diffuso scontento provocato dalla prassi di tenere i prezzi artificialmente bassi per le merci giunte nel porto di Siracusa (probabilmente, dunque, a svantaggio dei *negotiatores*)⁵⁶, per creare poi

coemptiones a prezzi vantaggiosi»; cfr. *La Calabria*, cit., p. 51; nonché, *Agroikoi e douloi in Italia durante la Guerra gotica*, in PINZONE A., CALIRI E., ARCURI R. (a cura di), *Forme di dipendenza nelle società di transizione*. Atti XXXII Coll. Intern. G.I.R.E.A., Messina 15-17 maggio 2008, Messina, 2012, p. 333. Tuttavia, le locuzioni "*pretia...temperata*" e "*multo artius quam*" sembrano deporre per un peggioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle anteriormente applicate ai *possessores* – *contra*, anche RUGGINI L., *Economia*, cit., p. 319 e nt. 319 – nel quadro di un bilanciamento tra l'interesse di quest'ultimi e quello pubblico, sotteso all'azione di difesa militare; inoltre, l'espressione "*in assem publicum...imputari*", piuttosto che un addebito del pagamento al fisco, come ritiene ARCURI R. (cfr. *opp. locc. citt.*), potrebbe richiamare invero il conteggio (a credito) dei prezzi di *coëmptio* nella determinazione del tributo fondiario dovuto, tributo che in altri passi delle *Variae* – v., per esempio, *Var.* IV.36.2; V.39.5; in dottrina GEISS H., *op. cit.*, p. 8 nt. 2 – è denominato per l'appunto *assis publicus*.

⁵⁴ Cfr., da ultima, SORACI C., *Approvvigionamento e distribuzioni alimentari: considerazioni sul ruolo dei vescovi nel tardo impero*, in *Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali* n. 6, 2007, p. 305 nt. 87; v. anche TABATA K., *op. cit.*, p. 163 e nt. 198.

⁵⁵ Cfr., per le esose esazioni di *sportulae* processuali, il mio *La disciplina sulle sportulae processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 169 ss.; v. inoltre, *amplius*, CALIRI E., *Il comes Gildila e le malversazioni dell'amministrazione gotica in Sicilia*, in *Mediterraneo antico. Economie, società, cultura* n. 8, 2005.2, pp. 581 ss.

⁵⁶ Non sono qui in gioco dunque i prezzi applicati ai *possessores*. In considerazione della mancanza di riferimenti alla prefettura del pretorio e del misurato atteggiamento di Atalarico, CALIRI E., *op. cit.*, p. 583, dubita che le merci fossero viveri di prima necessità. Si veda altresì SIEMS H., *Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher Rechtsquellen*, Hannover 1992, pp. 755 s.

ingiustificati margini di guadagno, penserei nella rivendita pubblica delle stesse. Il *rex* Atalarico dispone dunque di affiancare a Gildila il vescovo e i cittadini, quando si tratta di stabilire, "*communi deliberatione*", il prezzo di acquisto per i fornitori, coinvolgendo dunque l'*episcopus* – come già aveva fatto l'imperatore Anastasio pur per un diverso aspetto⁵⁷ – nel complesso procedimento della *coemptio*.

La rassegna dei passi delle *Variae* può chiudersi con alcune brevi considerazioni in margine ad un gruppo di tre lettere (*Var.* XII.22-24, a. 537-538) che riguardano la fornitura di vino, olio, e frumento a favore della Corte ravennate da parte dei provinciali d'Istria – non a caso denominata "*Ravennae Campania, urbis regiae cella penaria*" (*Var.* XII.22.3) – in tempi di ubertosi raccolti, fornitura che il prefetto Cassiodoro affida alle cure di *Laurentius, vir experientissimus*, e per il trasporto marittimo ai *tribuni maritimum* veneziani⁵⁸. Ciò che qui interessa non è tanto l'acquisto dei generi alimentari reso possibile da un fondo speciale proveniente dall'arca prefettizia (*Var.* XII.22.2; XII.23.1), che poco ha a che fare, a mio avviso, con la *coemptio* ma risponde totalmente ai meccanismi del libero mercato; è piuttosto l'acquisto dei *victualia*, quando i produttori-venditori assumono contemporaneamente le vesti di *collatores* (*Var.* XII.22.1). Ebbene, in questo secondo aspetto del rapporto *possessores* istriani-amministrazione tributaria, mi pare sia riconoscibile quel meccanismo compensativo al quale abbiamo accennato più volte e per il quale i prezzi di *coemptio* venivano dedotti dal tributo fondiario annualmente dovuto (*Var.* XII.22.1: *...et ideo memoratae species in tot solidos datae pro tributaria functione vobis de praesenti prima indictione reputentur*; *Var.* XII.23.1: *...ut in tot solidos vini, olei vel tritici species de tributario solido debeas procurare*); d'altra parte, sembra abbastanza chiaro che gli oneri del trasporto debbano gravare non sui provinciali ma sulla cassa prefettizia, chiamata a coprire le spese dei *tribuni maritimum* veneziani (*Var.* XII.22.3; XII.24.1)⁵⁹.

La *Pragmatica Sanctio pro petitione Vigili* (a. 554)⁶⁰, per quanto qui interessa, offre l'opportunità a Giustiniano di riaffermare taluni di quei principî

⁵⁷ Cfr. C.10.27.3 = C.1.4.17, a proposito della designazione del *curator frumenti* cittadino (v. *supra*, § 2).

⁵⁸ Sulle tre missive v. specialmente HERZ P., *op. cit.*, pp. 350 s.; inoltre, GEISS H., *Geld*, cit., pp. 24 s., 40 s.; i *tribuni maritimum* sembrano identificabili con funzionari pubblici locali; per il collegamento con il *tribunus provinciarum* menzionato in *Var.* VII.30, v. l'edizione di MOMMSEN Th. in *MGH.*, t. XII, p. 592; inoltre, CASTAGNETTI A., *La società veneziana nel Medioevo I. Dai tribuni ai giudici*, Verona, 1992, p. 12.

⁵⁹ Così, anche RUGGINI L., *Economia*, cit., pp. 344 ss.

⁶⁰ Su di essa cfr. BURGARELLA F., *Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici*, in GALASSO G. (direz.), *Storia d'Italia*, vol. III. *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino, 1983, pp. 153 ss.; inoltre, più recentemente, PILARA G., *Aspetti di politica legislativa giustiniana*

generali che abbiamo visto osservati da tempo nella legislazione romana e nelle disposizioni delle autorità del regno ostrogoto, in sintonia con il più generale disegno volto a ripristinare in Italia l'assetto legale e amministrativo anteriore al regno di Totila⁶¹; considerate poi le numerose disposizioni in materia di approvvigionamento annonario ivi contenute, il fatto che la *Pragmatica Sanctio* sia indirizzata anche al *praefectus praetorio per Italiam*, Antioco⁶², appare coerente con la tradizionale (romano-gotica) attribuzione delle funzioni pubbliche, nell'ambito di una, oramai consolidata, distinzione tra cariche civili e cariche militari⁶³. Ora, al di là della disciplina relativa alla responsabilità patrimoniale del governatore provinciale per gli illeciti compiuti in occasione di *comparationes publicae*⁶⁴ e delle particolari disposizioni perequative dirette a sanare quelle anomalie verificatesi nel periodo bellico in singole province (laddove i *possessores* erano stati fortemente svantaggiati rispetto ai *negotiatores*)⁶⁵, è qui utile sottolineare in special modo come l'imperatore - nel cap. 18 intitolato: *Ne per comparationes specierum collatores graventur* - insista con iterazione enfatica sul requisito della capacità contributiva dei *collatores*-venditori determinata dalla produttività delle regioni dove risiedono

in Italia: proposta di riesame della Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii, in PLEBANI E. (a cura di), *Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di L. Gatto*, Roma, 2009, pp. 143 ss.; ARCURI R., *Rustici*, cit., pp. 175 ss.; LICANDRO O., *L'Occidente*, cit., pp. 144 ss.; a proposito delle distribuzioni annonarie richiamate nel cap. 22, v. SORACI C., *Approvvigionamento*, cit., p. 311; sulle caratteristiche tipologiche delle *Pragmaticae Sanctiones*, v. FEISSEL D., *Un rescrit de Justinien découvert à Didymes (1^{er} avril 533)*, ora in *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris, 2010, pp. 274 ss.

⁶¹ Cfr. al riguardo PILARA G., *op. cit.*, p. 144.

⁶² Oltre che a Narsete, *praepositus sacri cubiculi*: cfr. Nov. Iust. App. VII, cap. 27.

⁶³ In merito v. *praecipue* TABATA K., *Città*, cit., pp. 264 s.

⁶⁴ Cfr. Nov. Iust. App. VII, cap. 12: *...ita videlicet, ut si aliquam collatoribus laesionem intulisse inveniantur aut supra statuta tributa aliquid exegisse, vel in coëmptionibus mensuris enormis aliisque praeiudiciis vel gravaminibus aut iniquis solidorum ponderibus possessores damnificasse, ex suis satisfaciant facultatibus*. Su tale capitolo e sui collegamenti ravvisabili con la riforma anastasiana (C.10.27.2.3 e 15) cfr. il mio *La tuitio*, cit., pp. 43 s.; si veda inoltre, PILARA G., *op. cit.*, p. 149.

⁶⁵ Cfr., a proposito della provincia apulo-calabra, Nov. Iust. App. VII, cap. 26: *Ut per negotiatores coëmptiones fiant. Super haec cognovimus, Calabriae vel Apuliae provinciae possessoribus pro coëmptionibus non inferendis superindicticium titulum impositum esse pro unaquaque millena; unde coëmptiones per negotiatores annis singulis exerceri, in praesenti vero negotiatoribus specierum coëmptiones recusare temptantibus tam superindicticium titulum quam coëmptionis onus provinciae possessoribus imminere; cum abunde mercatores sint, per quos possit exerceri coëmptio, sancimus magnitudine tua haec examinante, si possibile sit per negotiatores species comparatas inferri, collatores provinciae nullatenus praegravari, cum superindicticio titulo semel eis imposito coëmptionis etiam onus inferre sit impossibile*. Su tale capitolo cfr. RUGGINI L., *Economia*, cit., p. 219; con originali spunti esegetici COSENTINO S., *Sul transitio*, cit., p. 35.

(*Ne vero per coëmptiones etiam quodcumque collatores detrimentum sustinere inveniantur, sancimus per unamquamque provinciam illarum fieri specierum coëmptionem, quae per eandem provinciam abundare noscuntur; neque enim eius, quod ibi non abunde nascitur, coëmptionem fieri patimur*); produttività che, per altro, deve presumibilmente essere vagliata con l'ausilio del vescovo e degli stessi *possessores*, ai quali è devoluta la "*distributio coëmptionis*" (...*distributione coëmptionis pro arbitrio tam locorum antistitis quam primatum uniuscuiusque <regionis> celebranda, ne collatores ex officiorum avaritia per quemcumque modum opprimi videantur*). D'altra parte, è rinnovata la richiesta che i prezzi di *coëmptio* siano corrispondenti a quelli di mercato, e che gli stessi, anziché versati, siano detratti dal *quantum* dovuto dal contribuente a titolo di tributo fondiario (...*pretiis videlicet pro specierum venalitate, quae tunc temporis in foro rerum venalium obtinere noscuntur, statuendis, ipsis tamen pretiis specierum unicuique collatorum in tributorum imputandis exactionem*)⁶⁶.

6. Conclusioni

Nelle fonti considerate relative all'Italia del VI secolo, durante la dominazione ostrogota e al termine del conflitto gotico-bizantino, troviamo dunque numerose conferme di una specificità della disciplina della *publica comparatio* rispetto al corrispondente modello privatistico dell'*emptio-venditio*; sono peculiarità che sono già presenti invero nella generale riforma di Anastasio del 498. È sufficiente richiamare a tal proposito l'aspetto del pagamento del prezzo, dove la dazione di denaro da parte dell'amministrazione finanziaria è normalmente sostituita da una deduzione contabile dalla somma che il *possessor* deve a titolo di tributo fondiario annuale (v. Cass. *Var.* XII.5.3; XII.22.1; XII.23.1; *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18); oppure le particolarità della *traditio*, che implica il normale coinvolgimento dei *negotiatores* (v. Cass. *Var.* II.26.2; II.38.2; XII.22.3; XII.24.1; *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 26), senza che i *possessores-venditori* siano tenuti al trasporto delle *species annonariae* ai punti di ammasso.

D'altra parte, quella conformità dei provvedimenti assunti dalle autorità ostrogote in materia di *coëmptio* con l'ordinamento tributario romano, che già l'Hertz aveva evidenziato⁶⁷ e che è del tutto in linea con il più generale atteggiamento di rispetto verso il *ius Romanum* manifestato da Teoderico⁶⁸, si

⁶⁶ Su Nov. Iust. App. VII, cap. 18, cfr. il mio *La tuitio*, cit., p. 42 e nt. 49 (con altra lett.).

⁶⁷ Cfr. HERTZ P., *Studien*, cit., p. 351.

⁶⁸ Cfr., per tutti, VISMARA G., *Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto*, in *I Goti in Occidente. Problemi*, Spoleto, 1956, p. 428.

apprezza altresì nelle forme di coinvolgimento nella procedura dei vescovi (Cass. *Var.* IX.14.9; v. anche *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18)⁶⁹, nonché nell'osservanza di taluni fondamentali principî ravvisabili nel sistema tributario romano. In effetti, nelle disposizioni che transitano attraverso la catena gerarchica *rex—praefectus praetorio—officiales* prefettizi (*cancellarii, canonicarii*), il principio della generalità dell'imposizione a carico dei provinciali conosce deroghe solo in presenza di situazioni eccezionali (incursioni nemiche, calamità naturali) che sono in ogni caso valutate ai più alti livelli dal *rex* (Cass. *Var.* II.38.2; Boeth. *De cons. phil.* 1.4.12); d'altro canto, il principio della capacità contributiva rapportato alle vocazioni produttive dei luoghi o alle particolari condizioni economiche dei *possessores*, se vogliamo già tenuto in conto nelle dette deroghe, viene rappresentato come fondamentale criterio del prelievo a mezzo di *coemptio* (Cass. *Var.* XII.14.6; v. anche *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18). È certamente ravvisabile, infine, un principio di equità nel calcolo del prezzo, dove assai meno si vede in verità la natura impositiva della *coemptio*. Generalmente il riferimento è ai valori di mercato (Cass. *Var.* XII.4.3; *Var.* XII.26.3; v. anche *Prag. Sanct. pro pet. Vig.*, cap. 18), che al limite possono essere rilevati e resi pubblici dai funzionari⁷⁰, mentre l'intervento d'autorità su di essi, motivato da ragioni di interesse pubblico, pare del tutto eccezionale e correlato a straordinarie esigenze dell'esercito ostrogoto (Cass. *Var.* XII.5.3).

⁶⁹ Cfr. in merito anche FAUVINET-RANSON V., *Decor civitatis, decor Italiae. Monuments, travaux publics et spectacles au VI^e siècle d'après les Variæ de Cassiodore*, Bari, 2006, pp. 41 s.

⁷⁰ Si veda ancora, con specifico riguardo all'ambito cittadino e al *defensor civitatis*, il mio *La tuitio*, cit., pp. 37 ss.